

TESTO CONSOLIDATO
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL CONGRESSO DI STATO

(Delibere Congresso di Stato n.16 del 29 giugno 2022 e n. 14 del 14 novembre 2022)

Art.1

(Finalità ed ambito di applicazione del codice di condotta)

1. Il presente codice di condotta, nel delineare regole di comportamento per i membri del Congresso di Stato, integra i doveri e le responsabilità previsti dalla Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, dalla Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e successive modifiche, dal Regolamento del Congresso di Stato, dal giuramento solennemente prestato e dalle altre norme dell'ordinamento.
2. Restano salve le eventuali responsabilità individuali nonché collegiali da far valere nelle sedi competenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della Legge costituzionale 15 dicembre 2005 n.183.
3. Le disposizioni del presente codice di condotta si applicano ai membri del Congresso di Stato (in seguito Segretari di Stato) in carica e, nei casi specificamente indicati, agli ex Segretari di Stato.

Art. 2

(Principi generali)

1. I Segretari di Stato esercitano le funzioni loro attribuite con diligenza, responsabilità ed alto senso del dovere. Si dedicano pienamente all'adempimento del loro mandato nell'interesse generale ed esclusivo della Repubblica.
2. La loro azione è guidata dai principi di onestà, integrità, trasparenza in modo tale da garantire l'osservanza dei più elevati standard di condotta etica. Il loro comportamento deve tendere alla salvaguardia della dignità, dell'onore e del decoro della funzione istituzionale.
3. I Segretari di Stato adottano gli atti di competenza stabiliti dalla legge e concorrono collegialmente alla formazione delle decisioni del Congresso di Stato, al fine di determinare la politica generale del Governo, nel rispetto dell'indirizzo politico del Consiglio Grande e Generale.
4. I Segretari di Stato hanno il compito di rispettare e dare esecuzione al programma di governo approvato dal Consiglio Grande e Generale, e sono responsabili nei confronti dello stesso collegialmente nonché individualmente per gli atti del proprio dicastero.
5. I Segretari di Stato non agiscono né si esprimono, attraverso qualsiasi mezzo, in maniera tale da influire negativamente sulla percezione dell'opinione pubblica riguardo alla loro indipendenza, alla loro onestà ed alla irreprensibilità della loro funzione.

Art. 3

(Doveri dei Segretari di Stato)

1. Nell'espletamento del loro mandato, i Segretari di Stato evitano di agire nell'interesse personale, proprio o di terze parti, che possa influenzare indebitamente l'esercizio delle proprie funzioni.
2. I Segretari di Stato evitano qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interessi.
3. I Segretari di Stato rifiutano ogni indebito vantaggio, o altra utilità non dovuta. Essi non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio indebito o altra utilità non dovuta in cambio della disponibilità a influire su un atto legislativo o amministrativo del Congresso di Stato.

Art. 4

(Conflitto di interessi)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento del Congresso di Stato, i Segretari di Stato si trovano in situazione di "conflitto d'interessi", qualora abbiano, nell'esercizio delle attribuzioni, un interesse personale e diretto che possa influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni. Per interesse personale dei Segretari di Stato si intende qualsiasi vantaggio per sé stesso nonché in favore del coniuge, convivente di fatto al di fuori del matrimonio, soggetto legato da unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n.147, parenti e affini fino al quarto grado.
2. Non sussiste conflitto di interessi laddove un Segretario di Stato sia coinvolto esclusivamente in quanto appartenente ad un'ampia categoria di persone.
3. Nel caso in cui un Segretario di Stato, nell'ambito delle materie di propria competenza, riconosca di avere un interesse personale, sia esso reale o potenziale, ne informa il Congresso di Stato che assegna la pratica, inclusa l'istruttoria della stessa, ad altro Segretario di Stato o la esamina collegialmente. Nel caso di dubbio sulla sussistenza del conflitto di interessi nell'ambito di una delle materie di propria competenza, informato il Congresso di Stato, il Segretario di Stato trasmette il quesito al Comitato etico. Qualora il Comitato si esprima nel senso che il conflitto di interessi sussiste, il Congresso di Stato la riassegna o la esamina collegialmente.
4. Nel caso in cui un Segretario di Stato rilevi l'insorgere di un conflitto di interessi nel corso della seduta del Congresso di Stato adotta senza ritardo tutti i provvedimenti del caso per rimuoverlo. Nel caso in cui non gli fosse possibile, ne dà comunicazione al Congresso di Stato e si assenta dalla seduta o dal comma in cui viene trattata la questione, a mente dell'articolo 5 del Regolamento del Congresso di Stato. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo sostituto, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 del Regolamento del Congresso di Stato, ne dà atto nella redazione del verbale della seduta. Dell'astensione viene data evidenza altresì sul sito dedicato nella sezione della delibera o nel preambolo della delibera.
5. Nel caso di dubbio sulla sussistenza del conflitto di interessi, il Segretario di Stato ne dà comunicazione al Congresso di Stato e, qualora siano assenti orientamenti già espressi dal Comitato su questioni analoghe, richiede il parere del Comitato etico di cui all'articolo 7 il quale si esprime sull'opportunità o meno per il Segretario di Stato di partecipare alla seduta in cui trattasi della pratica. In attesa del parere del Comitato, la discussione della pratica viene rinviata, qualora possibile, alla prima seduta utile del Congresso di Stato. Nel caso in cui il differimento della trattazione della pratica non fosse possibile, la discussione ha luogo ed il parere del Comitato, reso successivamente, assume valore orientativo e viene pubblicato tra le linee guida.

Art. 5

(Dichiarazioni dei Segretari di Stato)

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza del proprio mandato, i Segretari di Stato acconsentono alla trasmissione annuale all'Ufficio Segreteria Istituzionale-Sezione Congresso di Stato, da parte dell'Ufficio Tributario, di copia della propria dichiarazione dei redditi e della dichiarazione "DAPEF" e, da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dei dati registrati nell'archivio della Centrale dei Rischi, in relazione all'esposizione debitoria nei confronti di banche o istituti di credito con esclusivo riferimento all'eventuale stato di sofferenza.
2. I Segretari sono altresì tenuti a dichiarare annualmente, tramite apposito modulo, l'eventuale possesso di azioni o quote in società residenti o l'eventuale copertura della posizione di disponente o beneficiario di beni o patrimoni in trust.
3. Le informazioni trasmesse all'Ufficio Segreteria Istituzionale-Sezione Congresso di Stato a mente del presente articolo sono pubblicate sul sito internet dedicato in modo da garantirne la pubblica accessibilità. Le informazioni vengono rimosse dal sito internet a cura dell'Ufficio Segreteria Istituzionale-Sezione Congresso di Stato trascorsi 2 anni dal momento in cui il Segretario di Stato, per qualsiasi motivo, decade dalla propria carica.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario di Stato anche relativamente al coniuge, al convivente di fatto al di fuori del matrimonio, al soggetto legato da unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n. 147 e ad eventuali familiari a carico. Tali informazioni non sono pubblicate, ma sono a disposizione dei Segretari di Stato in carica e del Comitato etico per le valutazioni di competenza.
5. La modulistica relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo viene adottata e modificata con delibera del Comitato etico.

Art. 6

(Doni o benefici analoghi)

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i Segretari di Stato si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o per dovere di ospitalità in qualità di rappresentanti del Congresso di Stato in veste ufficiale. Il valore limite dei doni o benefici analoghi deve essere conforme a quanto previsto dalle vigenti norme per gli agenti pubblici.
2. I membri del Congresso di Stato non accettano offerte di ospitalità, tranne qualora ciò sia conforme agli usi diplomatici e alle regole di cortesia. La partecipazione, su invito, ad eventi o manifestazioni organizzate in cui i membri rappresentano il Congresso di Stato non è considerata un'offerta di ospitalità.
3. Tale limite è considerato a valere anche quale sommatoria di valore per doni, regali o benefici plurimi dello stesso genere o comunque riconducibili allo stesso soggetto donatore nel corso dello stesso anno solare.
4. I doni, ricevuti dai Segretari di Stato, il cui valore superi il limite previsto per gli agenti pubblici, che per ragioni di cortesia istituzionale non possono essere rifiutati, ancorché ricevuti in rappresentanza del Congresso di Stato, sono acquisiti nel patrimonio dello Stato e, qualora si tratti di materiali deperibili, indirizzati nelle UO dove possono essere utilizzati o, infine, devoluti ad enti con fini non lucrativi.
5. In caso di dubbio sulla possibilità di accettare, il Segretario di Stato sottopone l'accettazione del dono o beneficio analogo al Comitato etico di cui al successivo articolo 7.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e di soggiorno dei Segretari di Stato o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i Segretari di Stato partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni ad eventi organizzati da soggetti terzi.

Art.7

(Comitato etico)

1. E' istituito il Comitato etico del Congresso di Stato con funzioni di consulenza e supporto concreto su questioni deontologiche e possibili conflitti di interessi dei Segretari di Stato. Il Comitato promuove altresì attività informative e di sensibilizzazione in relazione al presente codice; in tali ambiti il Comitato fornisce pareri e raccomandazioni di carattere generale.

2. Il Comitato è composto dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale o suo delegato, dall'Avvocato Generale dello Stato o suo delegato e da un membro con profilo di esperto giuridico nominato dall'Ecc.ma Reggenza scelto in una delle seguenti modalità:

- a) fra cittadini sammarinesi, anche in stato di pensionamento, non Magistrati, con la qualifica di professori universitari in materie giuridiche, o in possesso di laurea in tali materie o comunque con consolidata esperienza in materia di ordinamento giudiziario;
- b) fra giuristi di "chiara fama", che godano di elevato prestigio culturale per la rilevanza della produzione scientifica e delle iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale, per i risultati ottenuti e per il loro riconoscimento nonché per la notorietà acquisita negli ambienti giuridici.

L'esperto giuridico non può essere membro del Consiglio Grande e Generale.

3. Il Comitato si può avvalere nell'esercizio delle sue funzioni, del supporto di uffici dell'Amministrazione.

4. Le delibere del Comitato etico sono adottate collegialmente.

5. Su richiesta di un Segretario di Stato il Comitato etico fornisce allo stesso, anche in via riservata entro 10 giorni dalla richiesta, pareri in merito a conflitti di interesse potenziale e orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice. Il Segretario di Stato, in occasione di ogni conseguente atteggiamento che intende assumere, è tenuto a fare riferimento a detti orientamenti.

6. Il Comitato etico, anche sulla base della propria esperienza, produce una pubblicazione contenente linee guida, pubblicate in apposita sezione del sito web dedicato, criteri indicativi e principi generali in materia di deontologia del Segretario di Stato, e lo distribuisce ad ogni membro del Congresso di Stato. La pubblicazione potrà arricchirsi periodicamente di ulteriori esplicazioni di buone prassi ed esempi pratici che potranno scaturire dall'esperienza dell'attività del Comitato etico nella trattazione concreta dei singoli casi.

7. Il presente codice e ogni successivo aggiornamento sono adottati con delibera del Congresso di Stato.

8. Il Comitato dispone in ordine ai doni ricevuti dai Segretari ed accettati a mente dell'articolo 6 comma 4 nonché in caso di dubbio sull'opportunità di accettarli a mente dell'articolo 6 comma 5.¹

¹ **Testo originario**

(Delibera del Congresso di Stato n. 16 del 29 giugno 2022)

"Art.7

(Comitato etico)

1. E' istituito il Comitato etico del Congresso di Stato con funzioni di consulenza e supporto concreto su questioni deontologiche e possibili conflitti di interessi dei Segretari di Stato. Il Comitato promuove altresì attività informative e

Art. 8

(Non conformità ai pareri del Comitato etico)

1. Qualora un Segretario di Stato non si conformi al parere o agli orientamenti del Comitato etico, può presentare le proprie motivazioni di dissenso.
2. Al fine di assicurare trasparenza, il parere conferito dal Comitato etico viene pubblicato sul sito internet dedicato previo oscuramento, dei dati personali di terze parti eventualmente coinvolte.
3. Il Segretario di Stato ha diritto di fare pubblicare le proprie motivazioni unitamente al parere del Comitato etico.
4. In caso di violazione del presente codice di condotta, il Congresso di Stato decide, tenendo conto del parere del Comitato etico, di formulare un'ammonizione e, ove del caso, di renderla pubblica.

di sensibilizzazione in relazione al presente codice; in tali ambiti il Comitato fornisce pareri e raccomandazioni di carattere generale.

2. Il Comitato è composto dall'Uditore della Reggenza o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria istituzionale o suo delegato, dall'Avvocato Generale dello Stato o suo delegato.
3. Il Comitato si può avvalere nell'esercizio delle sue funzioni, del supporto di uffici dell'Amministrazione.
4. Le delibere del Comitato etico sono adottate collegialmente.
5. Su richiesta di un Segretario di Stato il Comitato etico fornisce allo stesso, anche in via riservata entro 10 giorni dalla richiesta, pareri in merito a conflitti di interesse potenziale e orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice. Il Segretario di Stato, in occasione di ogni conseguente atteggiamento che intende assumere, è tenuto a fare riferimento a detti orientamenti.
6. Il Comitato etico, anche sulla base della propria esperienza, produce una pubblicazione contenente linee guida, pubblicate in apposita sezione del sito web dedicato, criteri indicativi e principi generali in materia di deontologia del Segretario di Stato, e lo distribuisce ad ogni membro del Congresso di Stato. La pubblicazione potrà arricchirsi periodicamente di ulteriori esplicazioni di buone prassi ed esempi pratici che potranno scaturire dall'esperienza dell'attività del Comitato etico nella trattazione concreta dei singoli casi.
7. Il presente codice e ogni successivo aggiornamento sono adottati con delibera del Congresso di Stato.
8. Il Comitato dispone in ordine ai doni ricevuti dai Segretari ed accettati a mente dell'articolo 6 comma 4 nonché in caso di dubbio sull'opportunità di accettarli a mente dell'articolo 6 comma 5."

Modifiche

(Delibera del Congresso di Stato n. 14 del 14 novembre 2022)

"L'articolo 7, comma 2, del Codice di Condotta per i Membri del Congresso di Stato è così modificato:

"2. Il Comitato è composto dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale o suo delegato, dall'Avvocato Generale dello Stato o suo delegato e da un membro con profilo di esperto giuridico nominato dall'Ecc.ma Reggenza scelto in una delle seguenti modalità:

- a) fra cittadini sammarinesi, anche in stato di pensionamento, non Magistrati, con la qualifica di professori universitari in materie giuridiche, o in possesso di laurea in tali materie o comunque con consolidata esperienza in materia di ordinamento giudiziario;
- b) fra giuristi di "chiara fama", che godano di elevato prestigio culturale per la rilevanza della produzione scientifica e delle iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale, per i risultati ottenuti e per il loro riconoscimento nonché per la notorietà acquisita negli ambienti giuridici.

L'esperto giuridico non può essere membro del Consiglio Grande e Generale."

Art.9

(Riservatezza nell'utilizzo di informazioni e responsabilità delle risorse pubbliche)

1. Il Segretario di Stato è tenuto a fare un uso utile e responsabile delle informazioni di cui viene a conoscenza in ragione del proprio incarico. Si astiene dal divulgare il contenuto dei dibattiti del Congresso di Stato. In particolare non divulga informazioni che possano compromettere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o le relazioni internazionali dello Stato.
2. Il Segretario di Stato fa uso consono e appropriato delle risorse che gli sono assegnate in ragione del proprio incarico ispirato a principi di rispetto, economicità e decoro.
3. I membri adempiono all'obbligo di lealtà verso il Congresso di Stato e di riservatezza nell'esercizio delle loro funzioni. Essi agiscono e si esprimono con la moderazione richiesta dalla loro carica.
4. I Segretari di Stato sono responsabili della corretta gestione di eventuali trasmissioni all'esterno di informazioni sensibili o di documenti riservati inviati da parte dei membri delle Segreterie di Stato.

Art. 10

(Trasparenza degli incarichi e delle spese)

1. Al fine di garantire i più elevati standard di trasparenza, sono pubblicati nel sito internet del Congresso di Stato i curricula vitae dei Segretari di Stato e dei componenti politici dello staff di Segreteria.

Art. 11

(Doveri dopo la cessazione del mandato)

1. I Segretari di Stato assumono l'impegno di rispettare, anche dopo la fine del loro mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di determinati vantaggi.
2. Dopo la cessazione dalle loro funzioni gli ex Segretari di Stato continuano a essere vincolati dal dovere di riservatezza in relazione alle decisioni e alle attività del Congresso di Stato durante il loro mandato.
3. Il Segretario di Stato non deve trarre impropriamente vantaggio dalla sua funzione pubblica per ottenere una possibilità di impiego dopo la cessazione del mandato.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. L'Ufficio Segreteria Istituzionale-Sezione Congresso di Stato cura la pubblicazione e diffusione del presente codice di condotta.
2. I Segretari di Stato e, nei casi espressamente indicati, gli ex Segretari di Stato, sono tenuti a comportarsi conformemente al presente codice e devono, di conseguenza, prendere conoscenza delle disposizioni ivi contenute e di ogni modifica.
3. Il Congresso di Stato pubblica con cadenza annuale una relazione sull'applicazione del presente codice di condotta, inclusi i lavori del Comitato etico. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet dedicato in una apposita sezione.
4. Il presente codice di condotta si applica a far data dal 1° luglio 2022.